



Tribunale di Pisa

Dirigenza Amministrativa

Piazza della Repubblica N. 8

Tel. 050/513711 – Fax. 050/513807

tribunale.pisa@giustizia.it

Prot. 107/18 INT.

Pisa, 8/6/18

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Letta l'istanza della RSU – PISA, pervenuta e protocollata il 7/06/2018 Prot. n. 106 con la quale sono state richieste le autorizzazioni allo svolgimento delle assemblee sindacali dei lavoratori in orario di servizio e più precisamente **dalle ore 12,00 alle ore 14,00** nei luoghi e nei giorni di seguito indicati:

- 1) **12/06/2018 presso la sede di questo Tribunale**, per il solo personale della Sezione Civile (Cancellerie: volontaria Giurisdizione – esecuzioni mobiliari ed immobiliari – fallimentare) nell'aula n. 3 al piano 2°;
- 2) **3/07/2018 presso la sede di questo Tribunale**, per il personale delle Cancellerie penali (dibattimento e g.i.p. – g.u.p.) e per quello del settore amministrativo, nell'aula n. 3 al 2° piano.

Considerato che dal combinato disposto di cui agli artt. 2 del C.C.N.Q. del 7.08.1998 e 11 del C.C.N.L.I. del 29.07.2010, emerge che in caso di esercizio di diritto di assemblea siano salvaguardati i servizi essenziali, così come definiti dalle norme in vigore;

Esaminata pertanto la legge 12.06.1990 n. 146 e succ. mod. ed integrazioni recante le norme sul diritto di sciopero;

Tenuto conto di quanto previsto dal D.M.G.G. del 7.11.1990;

Valutato che, in base all'art. 1 del D.M. citato e dell'art. 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto in data 8.03.2005 a Roma per le seguenti attività:

a) Settore penale:

- **assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale;**

b) Settore civile:

- **provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili.**

Stimato che il D.M. G.G. del 7.11.1990 ed il D.P.R. 17.01.1990 n. 44, per effetto dei richiami contenuti nei citati articoli 2 del C.C.N.Q. del 7.08.1998 e 11 del C.C.N.L.I. del 29.07.2010, possono trovare applicazione anche con riferimento all'esercizio del diritto di assemblea;

Ritenuto necessario assicurare il corretto e compiuto svolgimento dei servizi essenziali di competenza di questo Tribunale;

Visti il Decreto Legislativo 26.07.2006 n. 240, la Circolare del 30.10.2006 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, il C.C.N.L.I. del 29.07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 "Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2 – octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161;

Sentito il Capo dell'Ufficio;

DISPONE

che i Signori Direttori, responsabili dei settori civile e penale, interessati a garantire il regolare svolgimento dei servizi essenziali per i rispettivi settori, di seguito elencati, individuino le unità minime indispensabili per l'espletamento dei suddetti servizi, consentendo al restante personale la partecipazione alle suddette assemblee autorizzate dal Sig. Presidente Vicario del Tribunale:

Settore penale:

- assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale;

Settore civile

- provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili.

Tale individuazione sarà fatta in base alle disposizioni contrattuali vigenti e disciplinanti i profili professionali, strettamente necessari all'espletamento delle attività sopra indicate (C.C.N.L.I. del 29.07.2010 ed il Decreto Ministeriale 9.11.2017 "Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2 - octies, del decreto legge 30 giugno 2016 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161.

Si trasmetta in copia questo provvedimento al Sig. Presidente della Sezione penale, al Sig. Giudice Coordinatore dei g.i.p. - g.u.p., ai restanti Giudici, al Sig. Dirigente Amministrativo della Procura Repubblica in sede, ai Sig.ri Direttori, al personale, alle OO.SS. ed alla R.S.U., alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

Infine sarà data massima diffusione di questo provvedimento tramite pubblicazione sul sito istituzionale di questo Tribunale per darne informazione all'utenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Farinella

VISTO

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE

Dr. Nicola Antonio Dinisi